

Delib.G.R. 22 luglio 2008, n. 1178 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni agli artt. 3 e 8 del Regolamento di Attuazione del Forum Regionale dei Giovani, di cui alla *Delib.G.R. n. 2355/2002* e Avviso Pubblico per il rinnovo dell'organismo regionale di rappresentanza giovanile - Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 agosto 2008, n. 38.

La Giunta Regionale

(omissis)

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni agli artt. 3 e 8 del Regolamento di Attuazione per la composizione del Forum Regionale dei Giovani di cui alla *Delib.G.R. n. 2355/2002*;

2. di approvare l'Avviso Pubblico per il rinnovo dell'Assemblea del Forum Regionale dei Giovani;

3. di pubblicare sul BUR il presente provvedimento in forma integrale con il relativo "Regolamento d'Attuazione", modificato ed integrato e di cui all'allegato 1, e il conseguente Bando di evidenza pubblica, di cui all'allegato 2, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato 1

Regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del forum regionale dei giovani

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la composizione e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del FORUM REGIONALE DEI GIOVANI, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della *L.R. n. 11/2000*.

Il FORUM REGIONALE DEI GIOVANI è organo consultivo di rappresentanza ed è costituito dalle organizzazioni giovanili previste dal predetto articolo.

Articolo 2

Sono organi del FORUM:

- l'assemblea;
 - la giunta esecutiva;
 - il presidente;
-

Articolo 3

L'Assemblea è costituita da rappresentanti in numero di 1 (uno) per ciascuna associazione ed organizzazione di cui all'*art. 5 della L.R. n. 11/2000* e in numero di 1 (uno) per ciascun forum comunale di cui all'art. 8 della legge medesima.

Le associazioni ed organizzazioni di cui trattasi saranno rappresentate nel Forum Regionale dei Giovani a condizione che, regolarmente costituite nelle forme di legge, dimostrino di essere attive sul territorio di Basilicata da almeno due anni e rivestano rilevanza regionale, ossia abbiano non meno di due sedi effettivamente operanti in ciascuna delle due province lucane con un totale di iscritti non inferiore a 200 unità, fatta eccezione per le Associazioni giovanili delle minoranze etniche che per la loro specificità non si ritiene debbano avere i suddetti requisiti per essere rappresentate nel Forum Regionale.

I componenti dell'Assemblea sono nominati con delibera della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport; fra gli stessi verranno eletti il Presidente e la Giunta Esecutiva secondo le modalità di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Essi durano in carica tre anni e sono designabili per un secondo mandato.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi su convocazione disposta dal Presidente e straordinariamente qualora la convocazione venga richiesta almeno da 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 4

L'Assemblea, nella sua prima riunione, convocata con la delibera della Giunta Regionale che ne nomina i componenti, elegge il Presidente del FORUM REGIONALE DEI GIOVANI.

L'elezione avviene per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti. Dal quinto scrutinio il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno la metà più uno dei componenti.

Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei consensi richiesti entro il decimo scrutinio, la competenza della nomina è trasferita al Presidente della Giunta Regionale che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi dieci giorni.

Il Presidente del Forum fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e la presiede.

Egli rappresenta il Forum in ogni istanza, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne esegue i deliberati.

Articolo 5

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo del Forum.

Essa è composta da sei membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.

L'Assemblea elegge, fra i suoi componenti, quali membri della Giunta Esecutiva coloro che riportano il maggior numero di voti di preferenza.

Al suo interno, la Giunta Esecutiva elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, un vice presidente ed un segretario.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2000, al FORUM REGIONALE DEI GIOVANI compete in particolare:

- esprimere parere sul Piano Biennale delle Politiche Giovanili previsto dall'art. 2 della legge;
 - proporre progetti e formulare proposte al Comitato Tecnico di cui all'art. 4 della legge;
 - esprimere altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili.
-
-

Articolo 7

L'Assemblea è costituita, nei modi indicati dall'art. 3, a seguito di richiesta delle associazioni e dei forum comunali, che indicano i loro rappresentanti.

La richiesta è avanzata nei modi e nei termini previsti da apposito avviso pubblico, emanato dal Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport ogni tre anni ed al quale è assicurata la più ampia diffusione.

Articolo 8

L'Assemblea adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione un regolamento intemo per il funzionamento degli organi del Forum, nel rispetto dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati dal presente regolamento.

I provvedimenti deliberativi dell'Assemblea sono approvati a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione della nomina del Presidente che verrà effettuata a sensi dell'art. 4.

Le proposte, i pareri e le osservazioni, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle componenti dell'Assemblea, che, in ogni caso, decide a maggioranza.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 9

In caso di mancato funzionamento o di gravi irregolarità accertate, il Forum è sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore alla Formazione Lavoro Cultura e Sport il quale, a seguito dello scioglimento ed immediatamente, attiva le procedure necessarie alla ricomposizione dell'organismo.

Articolo 10

Per le riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva del Forum, nonché per il funzionamento degli stessi organi, il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport assicura l'utilizzo di spazi e locali adeguati.

Articolo 11

La Giunta Esecutiva predispone e sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la gestione del fondo di cui all'art. 5 comma 5 *L.R. n. 11/2000*.

Allegato 2

Avviso Pubblico per il rinnovo dell'assemblea del FORUM Regionale dei Giovani

L.R. 22 febbraio 2000, n. 11, art. 5

L.R. 7 agosto 2002, n. 29, art. 1

La Regione Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 5 della L.R. n. 11/2000*, come successivamente modificato ed integrato, emana il presente avviso pubblico per il rinnovo dell'assemblea del Forum Regionale dei Giovani, organismo consultivo di rappresentanza giovanile.

L'assemblea è costituita da esponenti di:

- Associazioni Studentesche;
- Associazioni Giovanili di Volontariato;

- Organizzazioni Giovanili di partito;
- Organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
- Associazioni culturali giovanili;
- Associazioni ambientaliste giovanili;
- Associazioni sportive di giovani;
- Associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- Associazioni giovanili di carattere religioso;

nonché esponenti dei Forum Comunali Giovanili ex *art. 8, L.R. n. 11/2000*.

Tutti gli organismi giovanili interessati a far parte del Forum, devono presentare istanza a firma dei loro legali rappresentanti, con la quale designano un loro esponente da inserire nell'organismo di cui trattasi.

L'istanza come da allegato fac-simile dovrà essere corredata da un curriculum descrittivo delle esperienze maturate nel settore delle politiche giovanili ed ogni altra documentazione richiesta nello schema di domanda e dovrà essere inviata entro e non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione delle Politiche giovanili - Viale della Regione Basilicata, 8-85100 Potenza.